

DICHIARAZIONI D'INTENTO: NUOVI CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito risposte sul tema delle <nuove> **dichiarazioni d'intento** ad un'associazione di categoria (registro ufficiale, protocollo n. 0027195 del 7.2.2017). Da esse e da altre autorevoli interpretazioni abbiamo conferma che: - le dichiarazioni d'intento, che dall'1.3. 2017, per essere valide, devono prevedere un importo massimo di acquisti in sospensione IVA, possono recare, **complessivamente** un importo **superiore al limite del plafond disponibile**, senza che il < sistema > le rigetti, o che siano irrogate sanzioni; ciò che conta è l'**importo**, che nel corso dell'anno sarà **effettivamente utilizzato**; - riguardo al punto precedente, **non ha rilievo** neppure l'eventuale avvenuta **presentazione** della **dichiarazione IVA** 2017 (per il 2016); in quest'ultimo caso, deve solamente essere barrata l'apposita casella (quadro <A> del modulo da trasmettere all'Agenzia); - se l'esportatore abituale, che aveva presentato la dichiarazione d'intento con validità temporale prima del 28 febbraio, intende acquistare senza IVA anche successivamente al 1° marzo, deve produrne una nuova, **indicando l'ulteriore ammontare** fino a concorrenza del quale intende acquistare senza IVA. L'<ulteriore ammontare> si ritiene **non debba comprendere** l'importo acquistato in sospensione fino al 28 febbraio (vedere in proposito, dell'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 120/E/2016 e la circolare n. 41/E/2005, paragrafo 5.3); - qualora invece, successivamente al 1° marzo si intenda **rettificare o integrare** i dati di una dichiarazione d'intento già presentata, deve esserne inviata una ulteriore (<integrativa>), barrando l'apposita casella, indicando il numero di protocollo di quella che si intende integrare, ed il **nuovo importo**, che **comprende quello esposto nella precedente dichiarazione**; -se, infine, si intende **diminuire** l'ammontare del <plafond> **disponibile**, già a suo tempo comunicato, o si voglia **revocare** la dichiarazione d'intento, **non è necessario** inviarne una **nuova** (né al fornitore, né all'amministrazione finanziaria), bastando una **comunicazione in forma libera**.

PROROGATO IL <BONUS> ACQUISTO IMMOBILI ABITATIVI

In sede di conversione del c. d. <Milleproroghe> (D.L. n. 244/2016), è stata **prorogata** la detrazione IRPEF, introdotta dall'art. 1, comma 56, della Legge n. 208/2015. Tale disposizione prevede la **detrazione del 50%** dell'importo corrisposto per il **pagamento dell'IVA** in relazione all'**acquisto**, entro il **31.12.2017**, di **unità immobiliari** a destinazione **residenziale**, di **classe energetica <A> o **, ai sensi della normativa vigente, **cedute dalle imprese costruttrici delle stesse**. L'agevolazione è ripartita in **10 quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Il beneficio fiscale **non esclude** né le <secondo case>, né le **case di lusso** (categorie <A1>, <A8> e <A9>). Sono comprese nell'agevolazione anche le pertinenze. **Non** sono previsti **limiti di importo** oltre i quali la detrazione non possa essere fruita. Il beneficio è legato al <principio di cassa>, quindi è **necessario** che il **pagamento dell'IVA** avvenga **entro il 31.12.2017**. Riguardo al pagamento degli **acconti**, sono **agevolati** solo quelli **corrisposti dopo il 31.12.2015**.

ANCHE PER IL FISCO VALIDI I PRINCIPI CONTABILI

Finalmente, con l'approvazione del decreto <Milleproroghe> (D.L. n. 244/2016), sono stati recepiti, **fiscalmente**, i principi sanciti dalle regole contabili anche per i soggetti <non IAS>. In particolare, la nuova **regola generale** prevede la <prevalenza della sostanza sulla forma> che, a titolo esemplificativo, si può manifestare nelle seguenti fattispecie: - per i **ricavi**, per stabilirne la rilevanza, in caso di non coincidenza tra il trasferimento del titolo di proprietà ed il **trasferimento dei rischi e benefici**, il momento <decisivo> sarà quest'ultimo; - nella vendita con **obbligo di retrocessione** a termine (art. 2424-bis del Codice civile), tenuto conto che il venditore a pronti (in virtù dell'obbligo di riacquisto), mantiene la prevalenza di rischi e benefici, si **riqualifica** l'operazione quale <finanziamento>; - in ipotesi di **acquisto/cessione di azioni proprie**, in capo all'emittente si

rileverà rispettivamente, una **restituzione di conferimenti** ai soci (iscrizione di pari importo di <riserva negativa>) ed una **nuova immissione di capitale** (annullamento di pari importo della <riserva negativa>); - qualora nella concessione di un **prestito**, il debitore si accoli **oneri accessori**, questo andrà a costituire un **tutt'uno** con gli **interessi passivi**, che sotto quest'ultima voce figureranno in bilancio.

AMMINISTRATORE-DIPENDENTE: CASI DI INCOMPATIBILITA'

In linea generale è ritenuta ammissibile la possibilità che un **lavoratore subordinato** assuma l'incarico di **amministratore** della medesima società, purché sia salvaguardato il **potere di controllo** dell'organo collegiale di gestione e che il lavoratore **dipendente** svolga mansioni **diverse** da quelle proprie dell'**amministratore**. Solo nell'ipotesi di <amministratore unico> tale circostanza, in assoluto, **non si realizza**, non essendo individuabile, in tal caso, un **distinto potere** disciplinare e direttivo nell'ambito della società. Come pure è da **escludersi** il rapporto di lavoro dipendente, secondo la giurisprudenza, qualora **tutti gli amministratori** della società siano **anche dipendenti** della medesima, in quanto verrebbe meno la **distinzione** tra soggetto **controllante** e soggetto **controllato** (sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 20.9.1982 e di appello del Tribunale di Bologna del 20.12.1983). Riguardo alla posizione del **dipendente-amministratore delegato**, giurisprudenza e dottrina ammettono la **compatibilità** delle due cariche, qualora i **poteri** attribuiti (all'amministratore) siano limitati all'**ordinaria amministrazione**; per l'Agenzia delle entrate invece, saremmo in presenza di una vera e propria incompatibilità. Si tenga conto che il sopravvenuto accertamento dell'**insussistenza** del rapporto di lavoro subordinato **non inficia** la validità degli **atti compiuti** dal medesimo soggetto nell'esercizio delle proprie funzioni di **amministratore**, ad eccezione di quelli eventualmente assunti in <conflicto di interessi>; tale situazione comporta però **conseguenze fiscali** (ripresa a tassazione dei **costi dedotti** in virtù del di-

sconosciuto rapporto di lavoro subordinato) e **previdenziali** (diniego dell'erogazione del **trattamento pensionistico** di lavoro dipendente, **restituzione dei contributi** versati e dei relativi interessi).

<LEASE BACK>: PLUSVALENZA IN BASE AL CONTRATTO

La recente approvazione del <Milleproroghe>, che ha modificato l'art. 83 del TUIR, ha sancito l'**efficacia fiscale** dei **criteri** contabili di **imputazione** temporale dei costi e dei ricavi (art. 13-bis). Tale novità, stando ai commenti della stampa specializzata (Sole-24 ore del 25.2.2017), sancisce, tra l'altro la **possibilità** di **ripartire**, anche fiscalmente, la **plusvalenza** derivante da operazioni di <sale and lease back> in funzione della **durata del contratto**, come peraltro già **prevede** l'art. 2425-bis, comma IV, del **Codice civile** (oltre al Principio contabile OIC 12). Già la Cassazione (sentenza n. 35294 del 23.8.2016) aveva **anticipato**, in via interpretativa, **tale modifica** legislativa. A questo punto non resta che attendere l'emanazione dell'attesa **circolare** dell'Agenzia, che dovrebbe confermare la citata interpretazione.

NOVITA' DEL BILANCIO 2016: IL RENDICONTO FINANZIARIO

Per effetto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015, a partire dall'esercizio 2016, fa parte del **bilancio** anche il <rendiconto finanziario>. La novità **non riguarda** le società che redigono il **bilancio** in forma <abbreviata>. Il principio contabile **OIC 10**, illustrando il **contenuto** e la **struttura del <rendiconto>**, ne prescrive l'adozione **anche** per l'esercizio **2015**, a fini **comparativi**. Dal documento dovranno risultare: - l'ammontare e la composizione delle **disponibilità liquide**; - l'ammontare dei **flussi finanziari**.

LETTERA DI ATTESTAZIONE AL REVISORE: NUOVA VERSIONE

ASSIREVI ha messo a disposizione sul proprio sito il **documento** di ricerca n. 204, relativo alle **attestazioni della Direzione al revisore legale**, che sostituisce il precedente (n. 194/2016), tenendo conto delle **modifiche normative** che hanno riguardato i bilanci d'esercizio e consoli-

dato. Tra le **più significative**, si segnalano quelle relative agli **strumenti finanziari derivati** e quelli di **copertura**.

AMMINISTRATORE DI FATTO: RISCHIO PENALE

Con la sentenza n. 8385 del 21.2.2017, la Cassazione ha prescritto la <misura cautelare> degli arresti domiciliari nei confronti di un **amministratore <di fatto>** di una S.r.l. dichiarata fallita. I giudici hanno accertato che tale amministratore <di fatto> aveva svolto **attività <operative>** all'interno della società, tra cui: - gestione delle **operazioni di cassa**; - effettuazione di **pagamenti**; - collaborazione nell'**attività contabile** con gli uffici della società (redazione di <prime note>); - **indicazione del compenso** da attribuire all'amministratore unico. L'art. 2639 del Codice civile prevede che sia **equiparato** all'amministratore, ai fini della responsabilità penale, colui che svolga in modo <continuativo e significativo> i poteri tipici di un amministratore; secondo la dottrina, questi sono: - potere di **iniziativa** (promuovere l'attività deliberativa dell'assemblea); - **esecuzione e gestione** (attuare le decisioni dell'assemblea); - potere di **rappresentanza** (potere di manifestare la volontà sociale); - potere **decisionale** (interno alla compagine societaria). Secondo la Cassazione, <significatività e continuità> **non** comportano necessariamente l'esercizio di **tutti i poteri** propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di una <apprezzabile attività gestoria>, svolta in modo **non <episodico od occasionale>**. Rileva, naturalmente, la circostanza che l'<amministratore di fatto> sia **anche socio** (unico o di maggioranza) della società fallita.

TASSA LIBRI SOCIALI 2017

Entro il prossimo 16 marzo le **società di capitali**, come di consueto, sono tenute al **versamento della tassa annuale** per la **vidimazione dei libri sociali**. L'importo dovuto è collegato all'ammontare del **capitale sociale** alla data dell'**1.1.2017** ed è pari a: - **309,87** euro se il capitale o il fondo di dotazione **non è superiore** ad euro 516.456,90; - **516,46** euro se il capitale o il fondo di dotazione **supera** tale importo. Sono **esonerati** dalla tassa le società cooperative e di **mutua assicura-**

zione, i **consorzi** che non assumono la forma di società consortili, le società di capitali dichiarate **fallite** e le **società sportive dilettantistiche** costituite in forma di società di capitali al ricorrere di certe condizioni. Per la tassa, **deducibile** da IRES ed IRAP, è previsto il versamento tramite **Mod. F24** (eventualmente in **compensazione** con crediti disponibili), col **codice tributo <7085>** (anno di riferimento 2017).

MERCATO FINANZIARIO		
	27/02/17	20/02/17
EURIBOR		
3 mesi	-0,334	-0,334
6 mesi	-0,241	-0,241
1 anno	-0,115	-0,111
CAMBI		
Euro - USD	1,0587	1,0616
Euro - yen	118,87	120,11
SPREAD		
Btp vs BUND 10 years	194,1	187,6

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.